



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## ORDINANZA SINDACALE N. 12 / 2026

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALGRANDE: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO E ABBANDONO DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA "MOSA FESTIVAL 2026 DAL 11 AL 21 GIUGNO 2026.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO che:**

– il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

– nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

#### **Considerato che:**

- nel programma delle iniziative di pubblico spettacolo della manifestazione denominata "MOSA FESTIVAL 2026" è previsto un ricco calendario di eventi di forte richiamo per la cittadinanza;

- in occasione di tali eventi è prevista un'area annessa per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande a ristoro delle iniziative previste;

**Rilevata** la necessità di evitare i problemi connessi all’abbandono di materiale in vetro e prevenire episodi di vandalismo che possono comportare danni a persone e cose;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Ritenuto** pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia la maggiore garanzia di ordine pubblico possibile;

**Ritenuto** altresì di dover disporre il divieto di vendere e somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori vetro e lattine in alluminio, di consumare e/o abbandonare rifiuti in occasione del sopracitato evento;

**Posto in capo** agli esercenti delle attività commerciali l'obbligo di raccolta dei rifiuti secondo le regole di nettezza urbana differenziata al fine di evitare il fenomeno del degrado urbano;

## Visti :

1. Il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
2. L'art. 11 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
3. Vista la legge 248/2006, come modificata dal dlgs 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
4. Visto il D.L. 13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189;
5. Vista la L. 30.03.2001, n. 125;
6. Vista la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013.
7. La lettera circolare n. 3350 del 26/03/2013 del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Reggio nell'Emilia;
8. Vista l'ordinanza sindacale relativa a norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas GPL durante sagre, manifestazioni, mercati ed altro n. 16/2013;
9. Vista la circolare Ministeriale prot. N. 3794 del 12/03/2014;
10. Il Codice della Strada come modificato dalla L. 120/2010.

## ORDINA

### **Per l'intero orario di svolgimento delle manifestazioni denominata MOSA FESTIVAL 2026, dalle ore 18.00 alle ore 4,00:**

1. il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 18 anni, da parte di associazioni ed esercenti commerciali;
2. il divieto di vendita d'asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro e lattine in alluminio da parte di associazioni ed esercenti commerciali;
3. il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana differenziata;
4. l'obbligo agli esercenti delle attività commerciali di raccolta dei rifiuti secondo le regole di nettezza urbana differenziata;

## SANZIONI

- 1) chi viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 2) rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, in particolare, per quanto riguarda la somministrazione di alcolici;
- 3) l'esercente che somministra alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente è sanzionato con una pena dell'arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i minori di anni 18, come previsto dall'art. 689 del codice penale;
- 4) fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16, chiunque somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la **SOSPENSIONE** dell'attività per tre mesi;
- 5) sempre per i minori di anni 18 è fatto **DIVIETO DI VENDITA** di bevande alcoliche: la sanzione amministrativa va da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la **SOSPENSIONE** dell'attività per tre mesi;
- 6) la violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 20.000;

## DISPONE, INOLTRE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo on-line e pubblicata sul sito internet del Comune;
- che sia resa nota al Corpo di Polizia Municipale, all'Arma dei Carabinieri, alla AUSL di riferimento e a chiunque altro sia deputato a farla osservare, intensificando i controlli anche a scopo preventivo;

## INFORMA

a norma dell'art 3 e seguenti, della Legge 241/1990, che avverso il presente provvedimento potrà essere opposto: ricorso al Tribunale amministrativo regionale della l'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune; in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione della stessa all'Albo pretorio di questo Comune.

Lì, 09/06/2026

IL SINDACO  
DAVIDDI GIUSEPPE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)